



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

**U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000209 del 26/04/2010**

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";



**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

**VISTO** l’art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di “tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”;

**VISTO** l’art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nonché le successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società EniPower S.p.A. – con sede in S. Donato Milanese, Piazza Vanoni, 1 - in data 19 marzo 2007, assunta al prot. DSA-2007-0008924 del 26 marzo 2007, concernente il progetto di Centrale termoelettrica di potenza complessiva pari a 240 MWe, sita all’interno della Raffineria Eni Divisione Refining & Marketing da realizzarsi nel Comune di Taranto;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 26.03.2007 sui quotidiani “La Repubblica” ed “Il Corriere di Taranto”;

**VISTA** la documentazione presentata dal proponente a corredo dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in data 19.03.2007, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO CHE:**

il progetto essenzialmente prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione a ciclo combinato a gas naturale, con potenza di circa 240 MWe, sita all’interno della Raffineria Eni Divisione Refining & Marketing di Taranto (TA),





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

finalizzata alla produzione di energia termica ed elettrica necessaria alla Raffineria stessa. La nuova centrale è costituita da due turbine a gas, da due caldaie a recupero e da una turbina a vapore. Il progetto comprende anche la realizzazione della connessione alla rete elettrica attraverso un elettrodotto a 150 kV in doppia terna di lunghezza di circa 12,8 Km (di cui circa 3,8 Km in cavo interrato e 9 Km in linea aerea) che attraverserà i Comuni di Taranto e Massafra;

**PRESO ATTO** che:

- Parea di intervento non rientra all'interno di nessun sito della Rete Natura 2000 (SIC eZPS), ma dista meno di 10 km dai perimetri di cinque siti: SIC/ZPS IT9130007 "Area delle Gravine"; SIC IT9130006 "Pinete dell'Arco Ionico"; SIC IT9130002 "Masseria Torre Bianca"; SIC IT9130004 "Mar piccolo"; SIC IT9130008 "Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto".
- come da parere allegato, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS risulta effettuata una valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva della Comunità Europea 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR 08.09.1997 n. 357 così come modificato dal DPR 13.03.2003 n. 120;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 268 espresso in data 02.04.2009 dalla Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. DG/PAAC/34.19.04/8694/2009 dell' 01.07.2009 che, allegato al presente decreto, ne fa parte integrante;

**ACQUISITO** il parere negativo della Regione Puglia espresso con DGR n. 1540 del 07.08.2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;



**ACQUISITO** in relazione alle motivazioni del parere negativo espresso dalla Regione Puglia, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS n. 402 del 17.12.2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con il sopra citato parere n. 402 del 17.12.2009 la Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, esaminate le motivazioni addotte dalla Regione Puglia a sostegno del proprio parere negativo sul progetto, relative essenzialmente al ruolo della centrale rispetto alle esigenze di consumo energetico dello stabilimento, alla difformità del progetto rispetto alle previsioni del protocollo di Kyoto in merito alla riduzione di CO2 e, infine, alla assenza nei S.I.A. di considerazioni circa i contenuti del Piano energetico regionale, ha ritenuto non necessaria la revisione del proprio parere favorevole con prescrizioni n. 268 del 02.04.2009;

**PRESO ATTO** non sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, osservazioni da parte del pubblico;

**CONSIDERATO** che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che *"(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto di integrare la prescrizione relativa ai limite di emissione, indicata al punto 1 del parere n. 268 del 2 aprile 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e, riportata al punto A1 del presente decreto, precisando che *"i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Puglia;

**DECRETA**

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società EniPower S.p.A. – con sede in S. Donato Milanese, Piazza Vanoni, 1 - concernente una Centrale termoelettrica di potenza complessiva pari a 240 MWe, sita all'interno della Raffineria Eni Divisione Refining & Marketing nel Comune di Taranto, comprensiva dell'elettrodotto 150 kV di connessione alla rete nazionale, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:**

**A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS**

Ferme restando tutte le eventuali ulteriori misure che potranno essere assunte dalla Regione Puglia per il conseguimento dei limiti di qualità dell'aria degli inquinanti con prevalente origine secondaria riferiti all'intero territorio regionale e/o che potranno essere prescritte nell'ambito dell'AIA:

- A1) dovranno essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto con l'obiettivo di garantire per la nuova sezione a ciclo combinato alimentata a gas naturale valore di emissione per gli  $\text{NO}_x \leq 15 \text{ mg/Nm}^3$  in luogo del valore  $\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$  inizialmente previsto dal progetto e valori di emissione per il  $\text{CO} \leq 20 \text{ mg/Nm}^3$ , UHC VOC = 4 ppm per quanto concerne il turbogas. In caso di adozione del sistema DeNO<sub>x</sub> SCR, si applicherà per l' $\text{NH}_3$  il limite di  $5 \text{ mg/Nm}^3$ . Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non dovranno



superare i 150 mg/Nm<sup>3</sup> per l'NO<sub>x</sub> ed i 100 mg/Nm<sup>3</sup> per il CO. Dopo due e quattro anni dall'entrata in funzione dell'impianto dovrà essere valutata la possibilità di ridurre ulteriormente la concentrazione di NO<sub>x</sub> rispettivamente a 10 mg/Nm<sup>3</sup> ed a 5 mg/Nm<sup>3</sup>;

i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

- A2) fermo restando quanto sopra, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- A3) prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà effettuare uno studio in cui si preveda l'innalzamento dei nuovi camini A e B all'altezza di 100 m in luogo dei 60 m previsti dal progetto, al fine di poter valutare l'eventuale miglioramento previsto per la dispersione degli inquinanti in atmosfera e nella ricaduta al suolo degli stessi tenuto conto del fondo attuale;
- A4) allo scopo di verificare i miglioramenti attesi in termini di qualità dell'aria, nonché quale attuazione di parte degli impegni assunti con la Regione Puglia con i "Programmi di Miglioramento Ambientale ENI/EniPower", il Proponente dovrà effettuare, entro la data di inizio dei lavori di costruzione, uno studio della qualità dell'aria nell'area vasta, finalizzato a valutare l'effettiva copertura ed efficienza assicurata dalla rete di monitoraggio attuale rispetto agli obiettivi di controllo dell'inquinamento atmosferico, relativamente, almeno, ai seguenti inquinanti: NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, O<sub>3</sub>; contestualmente, dovrà essere condotta una campagna di misure relativa anche ai metalli e agli idrocarburi non metanici. Tale studio, che dovrà includere un dettagliato esame delle emissioni da traffico veicolare, comprensivo di campagne di misura dei flussi estese a diversi periodi dell'anno, dovrà essere preventivamente sottoposto alla verifica e approvazione da parte dell'ARPA Puglia, e, ove





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

previsto, il Proponente provvederà, assumendosene tutti i relativi oneri economici, ad adeguare le centraline esistenti con gli opportuni campionatori in continuo e/o ad installare le eventuali nuove stazioni di misura, che saranno integrate nelle rete provinciale di monitoraggio, con costi di gestione e funzionamento a carico della Proponente per tutto il tempo di vita dei nuovi impianti. Si intende, al riguardo, che la rete di monitoraggio così adeguata dovrà essere resa operativa almeno 18 mesi prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti, allo scopo di consentire un adeguato aggiornamento del quadro conoscitivo della qualità dell'aria locale, ai fini della successiva verifica dell'efficacia degli interventi in progetto;

- A5) prima dell'entrata in funzione della nuova centrale dovrà essere definito un protocollo con ARPA Puglia dove siano definite le procedure con le quali, al verificarsi del superamento della soglia di informazione della media oraria dei livelli di Ozono misurati da almeno una centralina della rete ARPA afferente alla zona di influenza dello stabilimento, ARPA comunica al Proponente il primo superamento della soglia di informazione ed il proponente si impegna a limitare le emissioni degli Ossidi di Azoto della centrale diminuendo l'assetto produttivo in maniera tale da ridurre la produzione di NOx del 20% giorno del flusso di massa degli NOx fino al ripristino delle condizioni di normalità per il rientro al di sotto dei limiti di informazioni per Ozono;
- A6) la centrale dovrà essere dotata di impianto di monitoraggio in continuo delle emissioni in ottemperanza al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. I segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico ad ARPA secondo un protocollo da concordare preventivamente con la medesima Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze, nonché un sistema di allerta per condizioni meteorologiche o emissive critiche per la qualità dell'aria della zona, soprattutto avuto riguardo ai siti critici e/o sensibili ivi presenti;



- A7) al fine di contribuire a valutare nel tempo gli impatti della centrale sull'ambiente naturale nelle aree SIC individuate all'interno dell'area vasta, il Proponente, come da progetto, dovrà impegnarsi a predisporre in accordo con ARPA Puglia e attuare a proprie spese un piano di monitoraggio biologico di terra mediante l'utilizzo di organismi bioindicatori e bioaccumulatori;
- A8) prima dell'entrata in esercizio della centrale il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Regione Puglia un piano di massima relativo alla dismissione della centrale. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività;
- A9) per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto, dovrà essere ottimizzato l'inserimento paesaggistico della linea e dei tralicci nel territorio prevedendo anche la verniciatura di questi ultimi, minimizzandone la visibilità e prevedendo, ove possibile, l'allineamento o la collocazione dei tralicci in adiacenza a infrastrutture esistenti e a margine di areali a carattere di omogeneità ed inoltre, in riferimento ai campi elettromagnetici, in fase di progettazione esecutiva si dovrà integrare la documentazione con quanto definito dai Decreti 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recanti: "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica" ed "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- A10) il progetto dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà portare un'attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale della illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dell'impianto, specie per le parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto;

A11) fatta salva la sicurezza e la prevenzione degli incendi, la sistemazione a verde con esemplari delle specie da impiantare ex novo nell'area circostante l'impianto dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Dovranno essere inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Dovrà essere attuato un programma di monitoraggio e manutenzione dell'impianto delle specie ai fini dell'effetto-barriera e di inserimento paesaggistico.

B) Prescrizioni del per i beni e le attività culturali

B.1) I lavori di scavo di qualsiasi entità (compresi gli scortichi iniziali del cantiere principale, degli interventi relativi alle opere di mitigazione/compensazione e di quelle connesse – comprese le ulteriori opere relative alla messa in funzione del nuovo gasdotto) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico da reperirsi attraverso Università o Società Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENIPOWER S.p.A. (come utile riferimento si cita il Decreto Ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2009, n. 136) e sotto la direzione tecnico-scientifica di personale della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori e che potrebbero determinare l'avvio, a carico della Società ENIPOWER S.p.A., di ulteriori indagini di scavo. Si prescrive al riguardo che, se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, la ditta



esecutrice, ai sensi degli articoli 28 e 90 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., sarà tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto la Direzione Lavori manterrà costanti e diretti contatti.

B.2 Qualora le modalità di intervento dovessero prevedere l'apertura di più fronti di scavo contemporaneamente, per ogni tratta e per ogni area di intervento dovrà essere garantita la presenza di un archeologo individuato secondo le specifiche della prescrizione n. 1. I saggi di scavo preventivi e le indagini stratigrafiche che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera dovranno essere affidati a ditta specializzata iscritta alla categoria OS25 e condotti sul campo dagli stessi archeologi impegnati nelle attività di sorveglianza. Tutte le attività saranno coordinate ed eseguite sotto la direzione tecnico/scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia.

B.3) In relazione al tracciato della linea elettrica, in parte aerea su tralicci e in parte interrata in corridoio tecnologico, si richiedono saggi preventivi in corrispondenza dei tralicci, sorveglianza archeologica continuativa lungo il tracciato del corridoio tecnologico - settori A8, B1, B2 -, ricognizione topografica ed eventuali saggi stratigrafici preventivi sempre lungo il tracciato del corridoio tecnologico - settori C1, A13, C4 e A2 -, in quanto ricadenti in zone di maggiore frequentazione di carattere archeologico. Tali saggi dovranno essere effettuati a totale carico del proponente secondo le modalità di realizzazione e sorveglianza definite nelle prescrizioni n. B.1) e B.2) di cui sopra.

B.4) Nell'area destinata alla realizzazione della centrale termoelettrica, occupata da strutture prefabbricate utilizzate dalle ditte operanti nel cantiere e ubicata in un'area sopraelevata rispetto al livello del mare e al piano di calpestio antico, apparentemente non intaccata dalle stesse strutture, si conferma l'esigenza di eseguire scavi preventivi all'avvio del cantiere. Tali indagini archeologiche dovranno essere effettuate a totale carico del





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

proponente secondo le modalità di realizzazione e sorveglianza definite nelle prescrizioni n. B.1) e B.2) di cui sopra.

- B.5) Con il progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori la Società ENIPOWER S.p.A. presenterà alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea uno specifico progetto con il quale relativamente alle strutture previste per la nuova centrale sia verificata la compatibilità paesaggistica delle coloriture esterne da adottarsi, al fine di determinare quale tra di esse risulti di minore impatto e visibilità dall'intorno. Il progetto dovrà analizzare con particolare attenzione le coloriture da adottarsi per i nuovi camini, per i quali si dovrà prevedere un sistema di segnalazione dell'ostacolo aereo costituito da fari luminosi e non da fasce bicolore bianco/rosso. Le soluzioni cromatiche prescelte saranno quindi oggetto di specifica approvazione da parte dei suddetti Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
- B.6) Con il progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori la Società ENIPOWER S.p.A. presenterà alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea uno specifico progetto con il quale relativamente alle opere connesse (nuovo elettrodotto aereo e nuova sottostazione elettrica da 150 kV) sia verificata la compatibilità paesaggistica delle tipologie costruttive progettate e delle coloriture esterne da adottarsi, al fine di determinare quale tra di esse risulti di minore impatto e visibilità dall'intorno. Per il collegamento aereo in uscita dalla nuova centrale si verificherà con il Progetto Esecutivo la fattibilità tecnica di prevederne l'interramento fino al primo "passaggio cavo/aereo" oggi identificato nella cartografia prodotta. Le soluzioni prescelte saranno quindi oggetto di specifica approvazione da parte dei suddetti Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
- B.7) Gli interventi di consolidamento e restauro, quali opere di compensazione, della Torre e Masseria Montello, e di sistemazione esterna del complesso



demaniale di S. Maria della Giustizia, come in ultimo presentati dalla Società ENIPOWER S.p.A. ed oggetto del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto n. 609 del 14/11/2008, dovranno essere sottoposti all'approvazione preventiva della medesima Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., sulla scorta di specifico progetto a firma di tecnico abilitato da individuarsi nel rispetto delle attribuzioni professionali stabilite dalla legge. Il medesimo progetto dovrà essere presentato per l'autorizzazione al suddetto Ufficio – e in copia alla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea – prima dell'inizio di qualsivoglia intervento esaminato per la procedura di valutazione di impatto ambientale oggetto del presente parere del Ministero per i beni e le attività culturali. I relativi interventi saranno avviati in contemporanea con l'inizio delle opere previste dalla presente procedura VIA.

- B.8) Tutte le opere di mitigazione e compensazione vegetale e di reimpianto delle piante recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Preliminare approvato dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione e compensazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Il progetto esecutivo delle opere a verde di mitigazione sarà presentato per l'approvazione preventiva alle Soprintendenze di settore competenti e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela dle paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
- B.9) Ogni modifica del layout della centrale e delle opere connesse, così come in ultimo presentate dal proponente e quindi oggetto del presente parere,





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dovranno essere sottoposte a nuova approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, qualunque sia la loro entità e con particolare riferimento a qualsiasi aumento dell'altezza dei camini A e B rispetto alla quota di 60 metri qui verificata.

- B.10) La Società ENIPOWER S.p.A. dovrà comunicare con congruo anticipo alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e alle Soprintendenze competenti, l'inizio dei lavori principali, di mitigazione e compensazione, come anche di ogni opera propedeutica all'installazione dei relativi cantieri.
- B.11) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
- B.12) Il "Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera", richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
- B.13) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dalla Società ENIPOWER S.p.A. con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
- C) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- C.1) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.



C.2) L'EniPower S.p.A. provvederà a predisporre un piano dettagliato relativo agli impianti e macchinari di cui è prevista la dismissione che comprenda le modalità di smantellamento, di smaltimento dei materiali di risulta, di eventuale bonifica delle strutture e del suolo. Detto piano indicherà le tempistiche della dismissione nonché le risorse economiche necessarie.

C.3) In sede di conferenza dei servizi conclusiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto dovrà essere verificato l'avvio del procedimento autorizzativo del metanodotto di collegamento alla rete nazionale gas.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A1), A.2), A3), A8) A9), A10, A.11), C);
- Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B);
- La Regione Puglia avvalendosi anche dell'ARPA Puglia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.4), A.5), A6), A7).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla EniPower S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, al Comune di Taranto, al Comune di Massafra nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

La Società Enipower S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- Direzione per le Valutazioni Ambientali ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

